

FOGLIO DELLE CONDIZIONI ESECUTIVE

Oggetto: SEDIGEDI SECIGEDI481 - Indagini suoli, indagini geognostiche, verifiche e analisi di laboratorio presso ex scuola Baracca, via Porto di Cavergnago, Mestre (VE).
Richiesta di offerta per affidamento diretto del servizio di prove sperimentali in sito indagini diagnostiche.

ART.1 – SEDE DI ESECUZIONE, OGGETTO ED IMPORTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio sarà eseguito presso l'immobile comunale di competenza del settore Edilizia Comunale Terraferma del Comune di Venezia, denominato ex scuola Baracca, in via Porto di Cavergnago, a Mestre.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi quali indagini diagnostiche, prove con strumentazioni esami di laboratorio del materiale prelevato, prove di carico con redazione di relazione finale che riassume l'esito delle indagini effettuate.

Il tutto come meglio descritto nella voce del computo metrico che dettaglia il tipo e la quantità di prove da effettuare.

Allegato al presente vi è la planimetria con la quale sono stati individuati i punti di esecuzione delle prove presso l'edificio in oggetto.

2. L'importo dei corrispettivi per l'esecuzione dei servizi sopra descritti è stato quantificato a corpo e comprende tutte le attività previste e necessarie, sono altresì stati quantificati i costi della sicurezza per gli apprestamenti necessari in considerazione del fatto che l'immobile oggetto d'indagine è inutilizzato e quindi non ci possono essere interferenze di alcun tipo.

3. Le attività da effettuare vengono di seguito quantificate.

A) importo dei servizi a corpo	€13.690,00
<i>di cui € 6.772,44 per manodopera non soggetti ad offerta, pari al 49,47%</i>	
B) Importo lavori in economia (<i>non soggetti a ribasso</i>)	€ 1.000,00
C) Importo oneri per la sicurezza a corpo (<i>non soggetti a ribasso</i>)	€ 250,00

Importo (A+B+C) al lordo del ribasso **€14.940,00 (o.f.e.)**

"I costi della manodopera di cui alla lettera A) sono ricompresi nelle attività della voce servizi e riportati nell'analisi dei prezzi di cui al Prezzario di riferimento, nei quali per ciascuna voce è stata considerata una congrua quantità di manodopera per eseguire detti servizi a regola d'arte ed equivale € 6.772,44".

Si segnala che la disposizione del succitato art. 41 c.14 del d. lgs. n. 36/2023 cui occorre attenersi per la composizione dell'importo su cui formulare l'offerta, prevede che il ribasso offerto debba riferirsi all'importo complessivo (dei servizi), al cui interno sono compresi i costi della manodopera che la Stazione Appaltante deve obbligatoriamente evidenziare come scorporati nella formulazione dell'importo posto a base di gara. L'indicazione dell'entità di tali costi è utile all'operatore economico per ponderare con attenzione il valore del ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato matematicamente sul totale dei servizi, ricade invece sostanzialmente sulla quota di servizi al netto dei costi della manodopera in essi compresi.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. L'affidamento del servizio è da intendersi **a corpo** ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera m) e art. 32 comma 6 dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/20203, comprensivo di tutti gli oneri e le attività necessarie per dare il servizio finito a regola d'arte e conforme alle normative vigenti, nonché sulla scorta delle indicazioni della DL.

I prezzi contrattuali sono quelli di cui al comma 3 dell'art 1, assoggettati al ribasso offerto dall'operatore economico. Tra gli oneri sono compresi quelli relativi alla sicurezza.

L'affidatario dichiara di essere disponibile a dare avvio all'esecuzione degli interventi immediatamente dopo l'approvazione della determina di affidamento su comunicazione del RUP.

L'affidatario, con il fatto di presentare l'offerta, dichiara che si assume l'onere di assicurare sempre la fruibilità dei locali durante l'esecuzione delle proprie attività.

2. Come detto i servizi e gli oneri della sicurezza saranno riconosciuti a corpo; per quanto concerne le opere in economia queste sono disposte dal DL e contabilizzate mediante l'utilizzo di liste quindicinali delle opere in economia. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

ART. 3 - TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere immediatamente iniziato all'atto del verbale di consegna della prestazione da parte del RUP.

Il tempo per l'esecuzione dei lavori è pari a **20 giorni (venti)** dalla data di inizio della prestazione.

ART.3 bis – STIPULA CONTRATTO

Il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

ART. 4 – PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 12, co 11-bis All. II.14 del d.lgs. 36/2023 per le attività di importo inferiore a 40.000,00 € è consentita la tenuta di una **contabilità semplificata**, previa verifica da parte del direttore dell'esecuzione della corrispondenza dell'attività svolta con quanto fatturato, tenendo conto dei servizi effettivamente eseguiti. In tal caso, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

2. I pagamenti, relativi alle attività di cui al precedente articolo 1, avvengono in unica soluzione mediante emissione del Verifica di conformità ai sensi degli art 36 e 37 del D.Lgs 36/23.

3. Il Pagamento in unica soluzione alla consegna della relazione finale potrà avere luogo solo dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia redatto la verifica di conformità della prestazione, supportato dalle necessarie documentazioni contabili. A questo punto, potrà essere riconosciuto il pagamento del saldo.

4. Il pagamento dei corrispettivi sarà corrisposto mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di fattura elettronica debitamente liquidata dal Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

5. La verifica della conformità della prestazione sarà effettuato mediante redazione della verifica di conformità di cui agli art 36 e 37 dell'allegato II 14 del D.lgs 36/23.

ART. 4 bis – REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, comma 3 lettera a) e b) e dell'art. 3 Allegato II.2 bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando si registri una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore alla soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione ed opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60, comma 4 e 4quater, nenché dall'allegato II.2 bis del Codice dei Contratti.

ART. 5 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all'atto di cottimo in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'operatore economico non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'indirizzo <dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it> ovvero di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023 comma 1, in caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni oltre il termine contrattualmente stabilito, verrà applicata una penale dell'1 per

mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse il 10% (dieci %) dell'ammontare netto contrattuale, l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI

1. In caso di aggiudicazione, l'esecuzione dell'appalto non potrà essere ceduta, neppure parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta e **con la sottoscrizione del presente foglio condizioni per accettazione.**

ART. 7 bis - SUBAPPALTO

1. Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte dei servizi affidati, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

2. Il subappalto può essere autorizzato solo se in sede di offerta, l'offerente ha chiaramente indicato la volontà di subappaltare i servizi.

L'importo massimo subappaltabile non può superare il 49% dell'importo contrattuale.

3. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

3 bis. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

4. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, sotto la propria personale responsabilità.

5. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

ART.7 ter. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. Trattandosi di servizi, per altro eseguiti presso immobile non utilizzato non vi sono rischi di interferenza, inoltre per la tipologia di servizio non sono presenti nemmeno rischi specifici, l'affidatario sarà l'unico ad operare per cui non risulta necessario il PSC. Sono comunque stati quantificati dei costi per piccoli apprestamenti o riunioni di coordinamento da tenersi prima dello svolgimento delle prestazioni presso l'immobile.

2. Trattandosi di affidamento diretto a singolo operatore lo stesso si impegna a produrre il proprio POS/DVR contestualmente all'offerta per l'esecuzione del servizio

3. Il Piano Operativo di Sicurezza/ DVR forma parte integrante del contratto d'appalto, in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

4. Le gravi o ripetute violazioni della sicurezza da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 8 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Si prende atto che in relazione all'Appaltatore non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 e s.m.i..

2. L'Appaltatore si impegna inoltre, a pena di risoluzione del contratto, a rispettare tutte le

clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo aggiornato in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.

In tal caso sarà applicata a carico dell'Appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

5. Qualora venissero affidate in subappalto lavorazioni di cui al comma 53, art. 1 della L. 190/2012, le quali per la loro natura, sono esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, l'operatore economico dovrà possedere il requisito di iscrizione nelle white list.

ART. 9 – RISERVA DI RECESSO

1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 31 Marzo 2023 n. 36 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Appaltatore.

ART. 10 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore si impegna a presentare mediante invio di corrispondenza, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, la polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve essere non inferiore a 150.000,00 euro. La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un minimo di 1.500.000 euro. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori (o data anteriore) e cesserà alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per quanto ivi non disciplinato, trova applicazione quanto disposto dall'art. 117, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023 e ogni ulteriore disposizione di legge rilevante in materia.

ART. 10 bis – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore è esentato dal presentare apposita **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione della circostanza che l'importo contrattuale è contenuto, e l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri servizi analoghi regolarmente espletati, denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente foglio condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello citato decreto e dal Codice di comportamento interno approvato, sostituendo

ogni precedente, con deliberazione di Giunta comunale (d.G.C.) n. 314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

2. A tal fine si dà atto che, in adempimento dell'art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha trasmesso gli artt. 54 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia vigente. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. Si dà atto che la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, e s.m.i., e alle ulteriori norme sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che si è provveduto, in sede di richiesta di offerta per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La Stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet del Comune di Venezia <www.comune.venezia.it>.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna nello svolgimento dei lavori al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e dei relativi allegati e del d.lgs. 81/2008, e ne assume le relative responsabilità.

2. L'Appaltatore è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni nell'espletamento dell'incarico. La responsabilità si estende anche ai costi di ripetizione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse sopportare.

3. L'Appaltatore, in caso di affidamento, è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

Il **CCNL** applicabile è il **C011** industria metalmeccanicae, il codice **ATECO** è il **71.20.19**.

In caso di affidamento dei lavori e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, ove ne ricorrano i presupposti, l'operatore economico deve predisporre il piano operativo di attuazione della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In caso di affidamento, l'appaltatore sarà tenuto a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a deperimento, deterioramento, sottrazione anche dolosa di beni materiali, attrezzature e quant'altro di sua proprietà e/o di terzi comunque giacente in cantiere e/o nei locali che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente

mettere a disposizione. Inoltre, l'operatore economico, qualora la SA proceda con l'affidamento, assumerà ogni e più ampia responsabilità, sollevando l'Amministrazione Comunale, per tutti gli eventuali danni che, con l'esecuzione del presente contratto, l'appaltatore e/o i suoi dipendenti e/o incaricati potessero arrecare alle opere eseguite per conto dell'Amministrazione Comunale e/o alle cose dell'Amministrazione Comunale o ad eventuali altre ditte comunque presente in cantiere o a proprietà contigue, nonché ogni responsabilità derivante da perdite di mezzi d'opera, materiali ed attrezzature. A tal fine si rimanda alla parte relativa agli obblighi assicurativi.

4. I lavori dovranno essere eseguiti come da indicazione della Direzione lavori. Qualora l'Impresa non dovesse eseguire i lavori e le opere affidate con le modalità e le caratteristiche previste dal rapporto contrattuale e secondo le indicazioni della D.L., oppure le esegua con ritardo tale da arrecare pregiudizio alla programmata esecuzione dell'appalto da parte dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, previa contestazione scritta dell'inadempienza e intimidazione a rimediare entro un termine perentorio, potrà trascorso inutilmente il termine sopraccitato, dichiarare risolto il rapporto contrattuale per fatto e colpa dell'Impresa, fatte salve le penalità previste dal presente contratto ed il risarcimento del maggior danno in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 13 BIS - CLAUSOLE SOCIALI

1. Ai sensi dell'art. 57 in combinato con l'allegato II.3 del d.lgs. 36/2023, l'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

2. Entro il medesimo termine, l'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 trasmette alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché degli obblighi assunti in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 6 dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti, si applica una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo del contratto.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e dal presente foglio condizioni esecutive, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

ART.15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023, ove



ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore cessi la materia del contendere. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale, e salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a., in combinato disposto con l'art. 47, comma 1, lettera i), del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice protezione civile), e s.m.i., relativo alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

ART. 16 CLAUSOLA C.D. DI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza all'art. 53 comma 16 *ter* del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 (<- rif. articoli di Obbligo di Tracciabilità Flussi Finanziari, Penali per il ritardo, Adempimenti Antimafia – Protocollo di Legalità, Responsabilità dell'appaltatore, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie, Clausola di *Pantouflage*) del presente foglio di condizioni esecutive.

IL Responsabile Unico del Progetto
dott. Aldo Menegazzi

Letto e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore in sede di offerta.

Luogo e data

Firma per accettazione
